

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

E2305/02

E2305/02
COPIA

IL SINDACO
F.to Manuel PILLER HOFFER

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele COLUSSO

N. **8** del reg. delib.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 248 Reg. di pubb.

Il sottoscritto messo comunale dichiara ai sensi dell'art. 124 del D.to Lgs. 267/2000 che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.03.19 al 30.04.19.

Sappada , li _____

Il messo comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____;
- che è stata comunicata ai Capigruppo consiliari;
- che è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Sappada , li _____

Il Segretario comunale _____

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sappada, li 28 MARZO 2019



Il Vicesegretario comunale
Michele COLUSSO

Michele Colusso

ALBO



COMUNE DI SAPPADA
PLODAR GEMANDE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI (TRIBUTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI) – ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella residenza municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria:

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	PILLER HOFFER	Manuel	X	
2	POLENCIC	Andrea	X	
3	ROSSA	Marco	X	
4	QUINZ	Nicole	X	
5	SORAVIA PUICHER	Marco	X	
6	BENEDETTI	Marcella	X	
7	ZANDONA	Antonio	X	
8	ZAMBON	Silvia	X	
9	PUNTIL	Mario		X
10	BENEDETTI	Carlo		X
11	GIACOBBI	Vincenzo		X
			8	3

Il Signor **Manuel Piller Hoffer**, nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto di cui all'ordine del giorno.

Assiste all'adunanza il Vicesegretario Comunale sig. **Michele Colusso**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO altresì che la I.U.C. è così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti ai commi da 641 a 668 e da 682 a 704;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

DATO ATTO che comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 consente al Comune "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO altresì che in adesione al metodo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti" previsti dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 652 legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: "Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, - al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 dell' 8 settembre 2014, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto alla determinazione le tariffe TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per le utenze domestiche e le utenze non domestiche dell'Imposta Unica Comunale, in relazione all'anno 2014;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2018, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto a determinare le tariffe TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2018;

VISTI gli schemi di bilancio che il competente ufficio ha predisposto per l'approvazione del bilancio 2018-2020;

DATO ATTO che la bozza di bilancio 2019-2021 è stata predisposta tenendo conto di tutte le misure previste dalla vigente legislazione in tema di finanza degli enti locali;

VISTO il piano economico finanziario individuante i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di abbattere alcuni coefficienti in modo da non penalizzare le attività economiche già prostrate dalla crisi in atto, in ottemperanza a quanto sancito dalla vigente normativa;

VISTO l'allegato prospetto alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2019 e che si compie al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con propria delibera n. 18 dell' 8 settembre 2014, esecutiva a norma di legge, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 14 del 28 aprile 2016;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO inoltre che il Ministero dell'Interno, con Decreto 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 2.2.2019 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RILEVATO che non vi sono interventi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato piano economico finanziario individuante i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2019, con decorrenza dal 1 gennaio, come da allegato prospetto integrante alla presente deliberazione;
- 3) di garantire attraverso l'applicazione delle tariffe di cui sopra il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.